

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **232/1996** (ECLI:IT:COST:1996:232)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **FERRI** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **12/06/1996**; Decisione del **26/06/1996**

Deposito del **03/07/1996**; Pubblicazione in G. U. **10/07/1996**

Norme impugnate:

Massime: **22826 22827 22828**

Atti decisi:

N. 232

ORDINANZA 26 GIUGNO-3 LUGLIO 1996

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, il 24 e il 26 ottobre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 27 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania, il 28 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, il 19 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, il 13 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Palermo, il 28 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 1 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Genova, il 13 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Palermo, il 15 dicembre 1995 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari, il 21 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 9 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, il 16 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Genova, il 23 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 884, 930 e 931 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 6, 22, 127, 159, 184, 219, 231, 232, 244, 313, 342 e 353 del registro ordinanze 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 53 dell'anno 1995 e nn. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 17 dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 27 ottobre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché modificasse l'imputazione, in riferimento agli artt. 25, 76, 77 e 101 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione;

che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 9 febbraio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, con ordinanza del 20 ottobre 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 28 novembre 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 19 dicembre 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari, con ordinanza del 15 dicembre 1995, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanze del 24 ottobre 1995, del 26 ottobre 1995, del 21 novembre 1995, del 28 novembre 1995 e del 23 gennaio 1996, la Corte d'appello di Palermo, con due ordinanze del 13 dicembre 1995, la Corte d'appello di Genova, con ordinanze del 1 dicembre 1995 e del 16 gennaio 1996, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici remittenti negli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi promossi dalla Corte d'appello di Napoli e dalla Corte d'appello di Palermo, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte;

che, in particolare, con l'ordinanza n. 24 del 1996 è stata dichiarata la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare alla successiva udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409, quinto comma, del medesimo codice, di formulare l'imputazione;

che nella predetta ordinanza la Corte ha affermato che il giudice dell'udienza preliminare non è chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensì a valutare la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero e che ciò non costituisce pertanto attività di "giudizio", inteso come attività finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, è manifestamente infondata;

che, con la sentenza n. 131 del 1996, questa Corte ha ribadito per quanto qui interessa che la previsione dell'incompatibilità del giudice è finalizzata ad evitare che possa essere o apparire pregiudicata l'attività di "giudizio", non anche altre attività processuali anteriori o propedeutiche al giudizio;

che alla luce della giurisprudenza richiamata anche tutte le altre questioni sollevate sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di Verbania, Belluno e Benevento, e presso i tribunali militari di Torino e Bari, e dalle Corti d'appello di Napoli, Palermo e Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.